



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI**  
**SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice dott. ssa Barbara Vicario ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

che la rappresenta e  
difende come da procura speciale conferita in caso al ricorso in opposizione all'esecuzione  
n.

attrice/opponente

contro

elettivamente domiciliato in Rieti,  
presso lo studio dell'Avv. MARIELLA CARI che lo rappresenta e  
difende con l'avv. RUGGERO STENDARDI come da mandato ai sensi dell'art. 83 c.p.c.  
redatto su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e  
risposta

convenuto/opposto

Conclusioni: come da verbale del 13.7.2022

Per parte attrice: *allo Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Rieti affinché,  
previa immediata sospensione della intrapresa esecuzione ex art. 618 c.p.c. occorrendo in  
"audita altera parte"; e nel contraddittorio delle parti, voglia accogliere le seguenti  
conclusioni: "Piaccia allo Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, contrariis reiectis, in  
accoglimento della presente opposizione e previa sospensione della intrapresa esecuzione:  
Voglia dichiarare la nullità del pignoramento in quanto eseguito dopo la scadenza del  
termine decadenziale del precetto ai sensi dell'art. 481 1^ comma cpc. Conseguentemente*

*dichiarare, per quanto di ragione, nullo e privo di effetti l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 05.06.2012 e ogni ulteriore atto della intrapresa esecuzione; 3) Condannare la creditrice opposta al rimborso delle spese, competenze ed onorario di lite.*

*Per parte convenuta: si eccepisce l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che le somme pignorate sono state impiegate dal [ ] a parziale estinzione del debito nei confronti dell' [ ] nella procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento come da nota di aggiornamento del 12 luglio 2021 che [ ] ha inviato al liquidatore della procedura di risoluzione delle crisi; in subordine precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta insistendo per il rigetto della opposizione e in ogni caso insiste per la liquidazione delle spese come da nota depositata*

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione  
- art. 118 disp. att. c.p.c.-

[ ] ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi iscritta sul ruolo di questo Tribunale promossa dall' [ ] chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che fosse dichiarato nullo e privo di effetti l'atto di pignoramento presso terzi in quanto notificato il 25 agosto 2017 ossia dopo la scadenza del termine di decadenza del precetto ai sensi dell'art. 481 1<sup>o</sup> comma c.p.c. con conseguente nullità di ogni ulteriore atto della intrapresa esecuzione e ha chiesto la condanna del creditore opposto al rimborso delle spese, competenze ed onorario di lite. Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con atto di citazione regolarmente notificato [ ] ha quindi introdotto nei termini concessi dal GE il presente giudizio di merito (conseguente all' "opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. rubricata presso il Tribunale di Rieti al num. RGE [ ] cui sono stati riuniti i giudizi RGE [ ] e RGE [ ] ) per i motivi già articolati in sede di ricorso in opposizione e sopra richiamati rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.

Con comparsa di costituzione depositata per via telematica si è costituito in giudizio il convenuto [ ] contestando in fatto ed in diritto la domanda

attrice chiedendone la reiezione poiché inammissibile e comunque infondata deducendo in buona sostanza le ragioni già spese nella precedente fase cautelare e segnatamente:

- l'infondatezza del primo motivo di opposizione in ragione della validità del pignoramento notificato in data 25.8.2017 ossia successivamente allo spirare del termine di novanta giorni di efficacia del precetto in rinnovazione, a sua volta notificato alla debitrice in data 25.1.2017, per intervenuta sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 481 comma 2 c.p.c.;

- l'inammissibilità e infondatezza del secondo motivo di opposizione in ordine alla presunta insussistenza di ogni credito verso la Banca da parte della in quanto la cointestazione del conto corrente comporta che gli intestatari sono considerati creditori e debitori in solido dei saldi del conto, avendo le stesse piena facoltà di disporre del detto saldo separatamente l'uno dall'altro; difetto di legittimazione attiva della attrice rispetto alla rivendicazione della titolarità in capo a terzi delle somme pignorate. Il convenuto ha concluso come in epigrafe indicato.

La causa, assegnata nel ruolo della scrivente dal 29.12.2020 e istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 13.7.2022 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

\*\*\*

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

Con riguardo al secondo motivo di opposizione, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte opponente ha precisato che l'insussistenza in capo alla opponente della titolarità delle somme pignorate in quanto appartenenti interamente al marito, sig. , non costituiva un autonomo motivo di opposizione né un autonoma domanda, ma serviva solo a formalizzare la posizione della stessa rispetto alle rivendicazioni fatte dal marito senza alcuna intenzione di avanzare una puntuale domanda oppositiva al riguardo precisando altresì che, proprio in ragione degli auspicati effetti caducanti prodotti dalla declaratoria di nullità del pignoramento perché fondato su precetto scaduto, si è limitata, in conclusioni, a chiedere soltanto la restituzione delle somme pignorate, qualora venisse accertato che esse non si appartengono interamente al marito ma, in ragione della metà, anche ad essa stessa.

Il Tribunale deve decidere pertanto se sia o meno fondato l'unico motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto da ossia la nullità/inefficacia

del pignoramento presso terzi per mancato rispetto del termine di 90 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto, con conseguente accoglimento o rigetto della opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta e consequenziali decisioni in punto spese.

Va rilevato che è assolutamente pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la disposizione di cui all'art. 481, secondo comma c.p.c., secondo cui *"se contro il precetto è proposta opposizione, il termine (di novanta giorni) rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627"*, va interpretata nel senso che essa è dettata nell'interesse, non del debitore, ma del creditore, al quale è riservata la facoltà di scegliere se avviare il processo esecutivo nonostante il precetto sia stato impugnato, oppure attendere l'esito del giudizio di opposizione, senza incorrere nella sanzione di inefficacia del precetto, quando intenda evitare il rischio che una pronuncia favorevole al debitore possa travolgere gli atti esecutivi già compiuti (cfr. Cass. 13.4.2011 n.8465, Cass. 3.1.1994 n.5377).

Ne consegue, pertanto, che il creditore, se lo preferisce, può comunque avviare il processo esecutivo anche dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a precetto (e sempreché non vi sia un provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, emesso, questo sì, nell'interesse del debitore). Nel caso di specie, risulta per tabulas che l'opponente ha presentato opposizione al precetto (notificato il 25.1.2017) il 7 febbraio 2017 determinandosi in questo modo la sospensione del termine di efficacia di 90 giorni sulla base del disposto ex art. 481 comma 2 c.p.c. citato il quale attribuisce effetto sospensivo alla proposizione della opposizione a prescindere dalle somme che vengono contestate.

Non appare infatti condivisibile la prospettazione di parte opponente per cui l'effetto sospensivo non si sarebbe determinato in ragione del fatto che l'opposizione ha investito il credito portato dal titolo soltanto nella parziale misura di complessivi € 6.540,37, tant'è che l'attuale azione esecutiva è stata intentata nella residuale misura non contestata di € 16.518,89.

Infatti la norma non distingue, ai fini della sospensione del termine di cui sopra, tra opposizione a precetto per una parte della somma e opposizione dell'intero e ciò è confermato anche dal tenore dell'art. 615 comma 1 c.p.c. che prevede espressamente la possibilità di una contestazione solo parziale del diritto di agire in via esecutiva.

In altri termini, se il diritto di chi agisce è contestato solo parzialmente (facoltà riconosciuta dalla norma), la legge prevede come conseguenza la sospensione parziale dell'efficacia

esecutiva del titolo ma sempre all'interno della stessa opposizione e non dispone che si debba fare una "opposizione parziale".

Ne consegue che, nell'unica opposizione, il giudice decide cosa sospendere ma ormai l'effetto sospensivo sul termine di efficacia del pignoramento si è prodotto.

Alla luce di quanto il motivo di opposizione è infondato e pertanto è legittimo il pignoramento intrapreso dall'opposto oltre il termine di novanta giorni in ragione dell'effetto sospensivo del termine di perenzione del precetto determinato dalla predetta opposizione in virtù del chiaro disposto dell'art. 481 comma 2 c.p.c.

Alla luce di quanto precisato non occorre valutare la fondatezza del secondo motivo dedotto.

Ogni altra questione anche in rito di ritiene assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come da nota spese ma con la fase istruttoria ridotta al 50% in considerazione dell'attività difensiva espletata nella detta fase.

Deve, invece, escludersi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 96 c.p.c., invocate dal convenuto.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da \_\_\_\_\_ ;
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta nell'interesse della parte opposta;
- condanna \_\_\_\_\_ a rimborsare all' \_\_\_\_\_ le spese di lite che si liquidano in Euro 4.035 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oltre IVA E C.P.A. come per legge

Così deciso in Rieti, 28 gennaio 2023

Il giudice  
Barbara Vicario